

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 756

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERVONE, LETTIERI, PENNACCHINI, SGARLATA

Presentata il 12 dicembre 1968

**Modifiche alla legge 29 settembre 1967, n. 955,
riguardante i danni di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge del 29 settembre 1967, n. 955, recante « Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra » ha indubbiamente risolto vari problemi lasciati in piedi dalle precedenti leggi, quali soprattutto la legge del 27 dicembre 1953, n. 968, ed inoltre ha disposto, pur limitatamente a settori specifici, maggiori benefici ai danneggiati.

Essa però non ha purtroppo affrontato vari altri casi, pur degni della massima attenzione, anzi ha aperto a sua volta nuovi problemi di interpretazione; inoltre essa — come d'altronde le precedenti leggi in materia — non ha ancora potuto trovare piena attuazione da parte delle amministrazioni competenti, la Direzione generale dei danni di guerra e le intendenze di finanza, sia per scarsità di personale, sia per la complessità delle procedure, sia forse anche per i criteri eccessivamente burocratici adottati dalle amministrazioni stesse.

Per valutare appieno la vastità e l'attualità del problema, si tenga presente che, purtroppo, a distanza di quasi 25 anni dal termine delle ostilità, giacciono presso il Ministero del tesoro e le intendenze di finanza circa un milione di istanze da liquidare e che per quanto riguarda il ripristino dei fabbricati di abitazione — di competenza del Ministero dei la-

vori pubblici sono ancora 500.000 vani da riparare o ricostruire. La materia è quindi tuttora attuale; vi è anzi da auspicare che verso di essa il Parlamento, il Governo e gli uffici addetti pongano più vivo ed impegnativo interessamento, al fine di pervenire entro un ragionevole, ma ben limitato periodo di tempo, a rendere finalmente giustizia ai danneggiati, contribuendo nel contempo al completamento della ricostruzione nazionale.

Ed aggiungasi che purtroppo ancora oggi le liquidazioni degli indennizzi e contributi procedono lentamente sia da parte della Direzione generale danni di guerra che da parte delle intendenze di finanza e dei geni civili, e non si è certamente lontani dal vero prevedendo che, ove l'attuale ritmo delle liquidazioni non migliori, occorreranno almeno quindici anni per definire le istanze giacenti.

Per tali ragioni i proponenti hanno ritenuto loro dovere studiare e presentare al Parlamento una proposta di legge tendente a risolvere i problemi sul tappeto in materia di risarcimento danni di guerra e ricostruzione; essi tengono a far presente di essersi avvalsi nella redazione di tale proposta della collaborazione e dell'esperienza specifica dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, organismo rappresentativo di tutte le categorie economiche danneggiate dalla guerra, nonché di aver sempre tenuto ben pre-

senti le precedenti leggi emanate in materia, nonché le effettive possibilità di bilancio.

Per quanto riguarda le singole norme proposte, si fa presente quanto segue:

Articolo 1. — La legge del 29 settembre 1967, n. 955, nel prevedere maggiori benefici ai cittadini dei comuni che abbiano subito oltre il 75 per cento di distruzione dei vani destinati prima della guerra ad abitazione, stabiliva il termine di 180 giorni, a datare dall'entrata in vigore della legge stessa, entro il quale gli interessati avrebbero dovuto presentare domanda alle competenti autorità per ottenere detti maggiori benefici.

Ma tale legge non aveva previsto la possibilità che altri comuni fossero dichiarati tali dopo l'emanazione della legge, sia entro il citato termine di 180 giorni — 10 maggio 1968 — sia dopo la scadenza del termine stesso.

Si rende pertanto necessario ridare la possibilità ai danneggiati residenti in tali comuni di avanzare pure essi la domanda tendente ad ottenere i benefici previsti dalla 955, in definitiva si tratta di costituire la premessa perché i danneggiati interessati possano vedere concretati i loro diritti.

Articolo 2. — È noto che ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le disposizioni della legge stessa non si applicano ai beni le cui riparazioni o ricostruzioni sono poste a carico dello Stato.

In particolare, per quanto riguarda i beni di proprietà degli enti pubblici locali, l'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, disponeva appunto la totale ricostruzione dei beni stessi da parte del Ministero dei lavori pubblici, ed a carico dello stesso.

È accaduto però che sia l'amministrazione sia il Consiglio di Stato abbiano interpretato restrittivamente tale norma, escludendo dal ripristino a carico dello Stato i beni patrimoniali, e limitando quindi tale intervento ai soli beni istituzionali, di uso pubblico; non solo ma il Ministero dei lavori pubblici non ha più potuto provvedere al ripristino di detti ultimi beni, sia a causa della intervenuta decadenza di vari termini di legge, sia a causa della mancanza di fondi.

Talché è avvenuto che molti dei comuni danneggiati dalla guerra non solo non abbiano visto completata dallo Stato la ricostruzione dei beni patrimoniali, ma per di più si vedono oggi negare dalle competenti tendenze di finanza l'ammissione ai benefici della succitata legge 27 dicembre 1953, n. 968; senza aggiungere che tale situazione crea in-

finite disquisizioni giuridiche su quali beni debbano essere considerati o meno istituzionali e su quali beni debbano essere considerati o meno patrimoniali.

D'altronde è assurdo che un ente pubblico, quale appunto l'ente locale, debba vedersi negato un risarcimento concesso al contrario ai privati cittadini.

Si è pertanto predisposto l'articolo 2, con il quale si consente agli enti locali di essere ammessi, a richiesta, alla concessione di indennizzi e contributi — e cioè, si badi bene alla concessione di un beneficio di importo indubbiamente inferiore di gran lunga a quello del costo di ricostruzione — sempreché lo Stato non abbia provveduto alla loro ricostruzione.

È inutile sottolineare quanto l'attuazione di tale proposta potrebbe contribuire alla nota grave situazione finanziaria di moltissimi enti locali.

Articolo 3. — Il presente articolo si propone di risolvere almeno in parte la questione della marina mercantile, settore trattato, per quanto riguarda il risarcimento dei danni di guerra, in modo decisamente sfavorevole rispetto agli altri (industria, agricoltura, ecc.).

Infatti, mentre per questi ultimi si è ormai affermata una interpretazione adeguata del concetto di cespite (per cui beni economici diversi, pur concorrendo unitariamente alla formazione di un determinato complesso industriale, sono considerati — sempre che siano da se stessi capaci di produrre reddito — singoli cespiti), nel settore di cui trattasi l'unità navale è considerata unico cespite, ai termini dell'articolo 8 della legge 29 settembre 1967, n. 955: le sue parti cioè non possono essere oggetto di liquidazioni autonome.

Ciò è tanto più grave ove si rifletta che applicando i limiti previsti dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, modificato dall'articolo 19 della succitata legge del 29 settembre 1967, n. 955, ad un cespite, anche un transatlantico — ovviamente del valore di molti miliardi — non potrebbe comportare un risarcimento superiore dell'importo di lire 54.000.000 circa, pagabili per di più in 30 anni.

E si rifletta ancora che con il sistema attuale di applicazione dei limiti se la nave fosse stata di proprietà, come spesso avveniva, di più caratisti, questi verrebbero a riscuotere indennizzi di importo irrisorio, pur avendo perduto a suo tempo beni di importo considerevole.

Tengasi infine presente che con l'attuale sistema di applicazione dei limiti il contri-

buto per la ricostruzione viene a perdere il suo scopo, cioè appunto quello di contribuire alla ricostruzione della nave: e ciò perché il suo importo estremamente limitato non può ovviamente costituire un incentivo alla ricostruzione stessa.

Né si pensi che i criteri proposti possano arrecare un grave onere all'Erario, sia in quanto le unità navali di medio e grosso tonnellaggio perdute nell'ultimo conflitto ammontavano solo a poche centinaia, sia in quanto, in ogni caso, l'onere stesso rientrerebbe nello stanziamento previsto dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Ci sembra pertanto opportuno e consono ad un concetto di giustizia nei riguardi della marina mercantile adottare, per la liquidazione dei danni di guerra, i criteri di cui al presente articolo.

Articolo 4. — Come è ben noto la competenza all'erogazione degli indennizzi e contributi spetta al Ministero del tesoro — Direzione generale dei danni di guerra —, ove si prescinda dal settore dei fabbricati di civile abitazione, la cui competenza spetta al Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda però la liquidazione dei danni ai beni siti nel territorio nazionale, la competenza passa dal Ministero del tesoro ai rispettivi intendenti di finanza: ciò crea una situazione indubbiamente complessa, sia per il trasferimento dei fondi sia, soprattutto, perché la Direzione generale dei danni di guerra non è in grado — giuridicamente parlando — di impartire le necessarie istruzioni agli intendenti stessi — ed in ogni caso tramite il Ministero delle finanze — e sia perché alcuni intendenti di finanza hanno distratto dai reparti danni di guerra molti impiegati, as-

sunti in ruolo per tale settore al fine di destinarlo ad altri compiti, ritenuti da essi più importanti.

E non è questa certamente l'ultima causa che ha concorso all'attuale lentezza delle liquidazioni dei danni di guerra: vengono infatti mediamente liquidate ogni anno dalle 50.000 alle 60.000 pratiche, il che fa prevedere in circa 20 anni il periodo di tempo necessario per definire le istanze tuttora giacenti presso le intendenze di finanza ed il Ministero del tesoro.

Si propone pertanto l'articolo 4, in base al quale gli intendenti di finanza vengono ad avere, come già ora si verifica in altri settori della pubblica amministrazione, una doppia dipendenza, dal Ministero delle finanze per i loro compiti istituzionali e dal Ministero del tesoro per il settore della liquidazione dei danni di guerra.

Articolo 5. — In considerazione della complessità della legislazione sui danni di guerra e sulla ricostruzione edilizia ed in considerazione dell'attuale lentezza delle liquidazioni, nonché dell'opera meritoria tecnico-amministrativa svolta dall'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra in tanti anni di attività, si propone che le amministrazioni statali siano autorizzate ad avvalersi della collaborazione dell'associazione stessa e che infine gli enti pubblici possano fruire della sua opera di assistenza.

I proponenti si augurano di aver, con tale proposta, contribuito concretamente ad una più equa e sollecita soluzione dell'annoso problema del risarcimento dei danni di guerra, nonché di veder favorevolmente accolta la presente proposta dagli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il termine di 180 giorni, previsto dal terzo comma dell'articolo 27 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per la presentazione di nuove denunce relative ai casi previsti dagli articoli 17 e 21 della detta legge, decorre, per quanto riguarda i comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e che siano stati riconosciuti tali dopo l'emanazione della suddetta legge 29 settembre 1967, n. 955, dalla data della presente legge.

Decorre invece dalla data di emanazione del relativo provvedimento di riconoscimento, ove questo sia successivo alla emanazione della presente legge.

ART. 2.

A modifica di quanto previsto dall'articolo 2, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1953, n. 968, i beni di proprietà degli enti locali, sia aventi fini istituzionali che patrimoniali, sono ammessi, a domanda dell'ente proprietario, alle provvidenze stabilite dalla citata legge, sempreché lo Stato non abbia provveduto alla loro ricostituzione entro la data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

I limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e dall'articolo 19 della legge 29 settembre 1967, n. 955, si applicano, per quanto riguarda i casi contemplati dall'articolo 8 della citata legge 29 settembre 1967, n. 955, per ogni mille tonnellate di stazza lorda, o frazione, componenti il singolo natante.

In relazione al disposto di cui al comma precedente verrà provveduto d'ufficio ad integrare le liquidazioni già effettuate.

ART. 4.

Per tutto quanto riguarda l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive integrazioni legislative, gli intendenti di finanza dipendono, a datare dalla emanazione della presente legge, dal Ministero del tesoro, Direzione generale dei danni di guerra.

ART. 5.

Ai fini dell'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive integrazioni legislative, le amministrazioni statali competenti sono autorizzate ad avvalersi della collaborazione della Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 91.

Sempre ai fini di cui sopra, gli enti pubblici, a carattere nazionale o locale, nonché le aziende a partecipazione statale sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, ad avvalersi dell'opera di assistenza e patrocinio dell'associazione stessa.